COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.10.2025
COM(2025) 656 final

2025/0333 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 24ª riunione della conferenza delle parti della convenzione di Barcellona per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento e dei relativi protocolli

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione alla 24ª riunione delle parti contraenti della convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento ("convenzione di Barcellona") e dei relativi protocolli riguardo all'adozione in programma delle seguenti decisioni:

- decisione che modifica gli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo;
- decisione che riesamina le zone incluse nell'elenco delle zone specialmente protette di rilevanza mediterranea (ASPIM, aires spécialement protégées d'importance méditerranéenne) e aggiorna i piani d'azione e le strategie regionali adottati nell'ambito del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo;
- decisione che rivede il formato delle relazioni da presentare per gli articoli 6, 7, 11 e 15 del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica;
- decisione che aggiorna il regolamento interno del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Barcellona.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione di Barcellona, il protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e il protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica

La convenzione di Barcellona e i suoi sette protocolli adottati nell'ambito del Piano d'azione del Mediterraneo sono il principale accordo multilaterale giuridicamente vincolante in materia di ambiente per il mare Mediterraneo.

Il *protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo* ("protocollo SPA/BD", Specially Protected Areas/Biological Diversity) è il quadro giuridico a norma della convenzione di Barcellona inteso a preservare la biodiversità marina e costiera nella regione mediterranea.

Il *protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica* ("protocollo LBS", Land-Based Sources) è il quadro giuridico a norma della convenzione di Barcellona inteso a stabilire tutte le misure opportune per prevenire, ridurre, combattere ed eliminare l'inquinamento causato dai fiumi, dagli stabilimenti costieri, dagli scarichi o da qualsiasi altra fonte e attività sulla terraferma.

L'Unione europea è parte della convenzione di Barcellona e dei suddetti protocolli.

2.2. La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli

La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli riunisce ministri e alti funzionari che rappresentano tutte le parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli.

A norma dell'articolo 18, paragrafo 2, punto iii), della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti può modificare i protocolli (secondo la procedura stabilita all'articolo 23 della medesima) se necessario.

In applicazione dell'articolo 25 della convenzione di Barcellona, l'Unione europea ("Unione") esercita il diritto di voto con un numero di voti pari al numero dei suoi Stati membri che sono parti contraenti della convenzione e di uno o più protocolli. L'Unione non esercita il suo diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro e viceversa.

A norma dell'articolo 22 della convenzione di Barcellona, gli emendamenti dei protocolli sono adottati a maggioranza dei tre quarti dei voti espressi dalle parti contraenti del protocollo.

2.3. L'atto previsto della riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli

Alla 24ª riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, del 2-5 dicembre 2025, si prevede l'adozione di diverse decisioni, tra cui decisioni di emendamento degli allegati II e III del protocollo SPA/BD; l'aggiornamento dei piani d'azione e delle strategie regionali adottati nell'ambito dello stesso protocollo, compresa l'approvazione del programma d'azione strategico post 2020 per la conservazione della diversità biologica e la gestione sostenibile delle risorse naturali nella regione mediterranea (SAPBIO); la revisione del formato delle relazioni da presentare per il protocollo LBS e l'aggiornamento del regolamento interno del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Barcellona ("gli atti previsti").

Il primo atto previsto ha lo scopo di modificare gli allegati II e III del protocollo SPA/BD, includere tre specie di pesci cartilaginei e sei specie di spugne nell'allegato II, che istituisce l'elenco delle specie in pericolo o minacciate, e spostare quattro pesci cartilaginei dall'allegato III, che istituisce l'elenco delle specie il cui sfruttamento è regolamentato, all'allegato II del protocollo.

Il secondo atto previsto è innanzitutto il riesame periodico ordinario e straordinario delle zone che figurano nell'elenco delle ASPIM e, in secondo luogo, un aggiornamento dei piani d'azione e delle strategie regionali[1] adottati a norma del protocollo SPA/BD, tenuto conto del programma d'azione strategico post 2020 per la conservazione della diversità biologica e la gestione sostenibile delle risorse naturali nella regione mediterranea.

Il terzo atto previsto ha lo scopo di rivedere il formato delle relazioni da presentare per gli articoli 6, 7, 11 e 15 del protocollo LBS; il formato è stato stabilito in conformità dell'articolo 26 della convenzione di Barcellona, dato l'obbligo in capo alle parti di riferire sull'attuazione della convenzione e dei relativi protocolli. È necessario adottare il nuovo formato delle relazioni sulla scia dei piani di gestione regionali adottati dalla 22ª e 23ª

[1] Nella fattispecie: i) il piano d'azione per la conservazione dei coralligeni e di altre bioconcrezioni calcaree nel mare Mediterraneo, ii) il piano d'azione per la conservazione delle testuggini marine del Mediterraneo, iii) il piano d'azione per la conservazione dei pesci cartilaginei (Chondrichthyes) nel mare Mediterraneo e iv) la strategia regionale per la conservazione della foca monaca nel mare Mediterraneo.

conferenza delle parti, tenutesi rispettivamente nel dicembre del 2021 e nel dicembre del 2023[2].

Il quarto atto previsto ha lo scopo di aggiornare il regolamento interno del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Barcellona per allinearlo alle procedure e ai meccanismi riveduti di conformità a norma della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

L'Unione ha riconosciuto a più riprese la necessità di proteggere la biodiversità e gli ecosistemi marini nel Mediterraneo e ne ha fatto un obbligo sancito dalla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino (direttiva 2008/56/CE).

Gli emendamenti degli allegati II e III del protocollo SPA/BD rispecchiano la situazione critica delle specie interessate emersa dall'analisi precettiva.

L'aggiornamento di quattro piani d'azione regionali per la conservazione di varie specie o gruppi di specie nel Mediterraneo[3] è stato disposto dalla 22ª conferenza delle parti nel dicembre 2021. Dopo avere valutato i progressi compiuti nell'attuazione dei piani precedenti e a seguito di consultazioni sono stati proposti vari aggiornamenti dei piani d'azione e un calendario per la loro attuazione.

Per riferire sull'attuazione dei nuovi piani di gestione regionali adottati alla 22ª e 23ª conferenza delle parti, tenutesi rispettivamente nel dicembre del 2021 e dicembre del 2023, occorre un modello. Se ne propone uno per adozione alla 24ª conferenza delle parti.

In vista della 24ª riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, è necessario definire la posizione dell'Unione riguardo agli atti previsti perché modificheranno gli allegati dei protocolli SPA/BD e LBS. I piani d'azione regionali aggiornati attuano inoltre il protocollo SPA/BD.

In applicazione dell'articolo 29 della convenzione di Barcellona questi emendamenti saranno vincolanti per l'Unione. Dal momento che gli emendamenti degli allegati aggiorneranno le prescrizioni sulla protezione del mare Mediterraneo, e perciò modificheranno gli impegni e le ambizioni assunti dall'Unione a livello internazionale a favore di una migliore protezione dell'ambiente marino, si propone che l'Unione sostenga l'adozione degli atti previsti.

L'aggiornamento del regolamento interno del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Barcellona consiste nell'allinearlo alle "procedure e meccanismi di conformità" adottati dalla 23ª conferenza delle parti nel 2023[4] e mira a migliorare l'efficacia e il funzionamento del comitato. L'Unione dovrebbe pertanto sostenerlo.

Il formato riveduto delle relazioni per il protocollo LBS faciliterà il lavoro del segretariato e delle parti contraenti della convenzione di Barcellona standardizzando le informazioni da comunicare, compresa la loro struttura. L'Unione dovrebbe pertanto sostenerlo.

---

2 Nella fattispecie i piani regionali per il Mediterraneo riguardanti la gestione di 1) trattamento delle acque reflue urbane; 2) fanghi di depurazione; 3) rifiuti marini; 4) agricoltura; 5) acquacoltura; e 6) acque meteoriche urbane.

3 Vale a dire il coralligeno e altre bioconcrezioni calcaree, le testuggini marine, i pesci cartilaginei (Chondrichthyes) e la foca monaca.

4 Decisione IG.26/1 sulla conformità e la comunicazione (https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/44714/23ig26_22_2601_eng.pdf)

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "l*e posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"[5].

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli è un organo istituito da un accordo, ovvero la convenzione di Barcellona.

Gli atti che la riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli deve adottare costituiscono atti che hanno effetti giuridici.

Per quanto riguarda il primo atto previsto, gli emendamenti degli allegati del protocollo SPA/BD avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 23, paragrafi 1 e 2, della convenzione di Barcellona. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 1, della convenzione di Barcellona, gli allegati della convenzione e dei protocolli sono parte integrante della convenzione o del relativo protocollo. In applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, della convenzione di Barcellona, qualsiasi emendamento degli allegati di un protocollo entra in vigore dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 23, paragrafo 2, punto iv), e diventa quindi vincolante per le parti che non hanno presentato una notifica a norma della medesima disposizione.

Per quanto riguarda il secondo atto previsto, la decisione riguarda il riesame periodico ordinario e straordinario delle zone che figurano nell'elenco delle ASPIM e l'aggiornamento dei piani d'azione e delle strategie regionali[6] adottati a norma del protocollo SPA/BD. A norma dell'articolo 9, paragrafo 5, del protocollo SPA/BDL l'iscrizione di zone nell'elenco delle ASPIM obbliga le parti che la propongono ad attuare misure specifiche di protezione e le parti contraenti a rispettare le norme stabilite, conferendo alla decisione gli effetti giuridici di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. L'articolo 12, paragrafo 1, del protocollo SPA/BD stabilisce l'obbligo di adottare misure di cooperazione per proteggere la flora e la fauna elencate negli allegati del protocollo, obbligo che è concretato dai piani d'azione e dalle strategie regionali. Pur non essendo giuridicamente vincolanti, i piani d'azione e le strategie, adottati per consenso tra tutte le parti del protocollo SPA/BD, sono importanti per l'interpretazione degli obblighi di protezione e comportano procedure di follow up e di

---

5 Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

6 Nella fattispecie: i) il piano d'azione per la conservazione dei coralligeni e di altre bioconcrezioni calcaree nel mare Mediterraneo, ii) il piano d'azione per la conservazione delle testuggini marine del Mediterraneo, iii) il piano d'azione per la conservazione dei pesci cartilaginei (Chondrichthyes) nel mare Mediterraneo e iv) la strategia regionale per la conservazione della foca monaca nel mare Mediterraneo.

rendicontazione; hanno perciò effetti giuridici di diritto internazionale in conformità dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Per quanto riguarda il terzo atto previsto, sulla revisione del formato delle relazioni stabilito in conformità dell'articolo 26 della convenzione di Barcellona, il paragrafo 2 del medesimo articolo dispone che "*le relazioni sono presentate nella forma e con la frequenza determinate dalle riunioni delle parti contraenti*". La frase "*sono presentate nella forma*" implica che le parti contraenti hanno l'obbligo di presentare le relazioni utilizzando il formato stabilito dalla riunione delle parti contraenti, che è quindi giuridicamente vincolante per le parti contraenti a norma dell'articolo 26, paragrafo 2, della convenzione di Barcellona.

Per quanto riguarda il quarto atto previsto, il comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli formula interpretazioni delle disposizioni della convenzione e dei relativi protocolli. Dato che possono incidere sull'interpretazione delle disposizioni della convenzione, le raccomandazioni del comitato sono in grado di influire in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione. Ciò significa che le raccomandazioni del comitato hanno effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Gli emendamenti previsti del regolamento interno del comitato hanno pertanto effetti giuridici ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, perché incidono sulla procedura decisionale di un organo internazionale che ha il potere di adottare decisioni con effetti giuridici.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la protezione dell'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2025/0333 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 24ª riunione della conferenza delle parti della convenzione di Barcellona per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento e dei relativi protocolli

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Con decisione 77/585/CEE del Consiglio[7], del 25 luglio 1977, l'Unione ha concluso la convenzione per la protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento, successivamente ridenominata convenzione sulla protezione dell'ambiente marino e del litorale del Mediterraneo ("convenzione di Barcellona"), che è entrata in vigore il 12 febbraio 1978.

(2) Con decisione 1999/800/CE del Consiglio[8] l'Unione ha concluso il protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e i relativi allegati ("protocollo SPA/BD"), che sono entrati in vigore il 12 dicembre 1999. Con decisione 1999/801/CE del Consiglio[9] l'Unione ha concluso il protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica ("protocollo LBS"), che è entrato in vigore l'11 maggio 2008.

(3) In applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, punto iii), della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti della convenzione e dei relativi protocolli ("riunione delle parti contraenti") può adottare emendamenti degli allegati dei protocolli della convenzione.

(4) In applicazione dell'articolo 10 della convenzione di Barcellona, in combinato disposto con gli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 11 e 12 del protocollo SPA/BD, la riunione delle parti contraenti può adottare decisioni sui piani d'azione e sulle strategie regionali a norma del protocollo SPA/BD.

(5) In applicazione dell'articolo 26, paragrafo 2, della convenzione di Barcellona, la riunione delle parti contraenti può stabilire il formato con il quale le parti contraenti presentano le relazioni all'organizzazione.

---

7 GU L 240 del 19.9.1977, pag. 35.

8 Decisione 1999/800/CE del Consiglio del 22 ottobre 1999 (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 1).

9 Decisione 1999/801/CE del Consiglio del 22 ottobre 1999 (GU L 322 del 14.12.1999, pag. 18).

(6) In applicazione degli articoli 18 e 27 della convenzione di Barcellona, in combinato disposto con la decisione IG 17/2, quale modificata, della riunione delle parti contraenti sulle procedure e sui meccanismi di conformità a norma della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli la riunione delle parti contraenti può adottare il regolamento interno del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Barcellona.

(7) La riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli, nella sua ventiquattresima sessione/riunione che si terrà dal 2 al 5 dicembre 2025, è chiamata ad adottare alcuni emendamenti degli allegati II e III del protocollo SPA/BD; l'aggiornamento dei piani d'azione e delle strategie regionali elaborati a norma del protocollo SPA/BD; il formato riveduto delle relazioni per l'attuazione del protocollo LBS e l'aggiornamento del regolamento interno del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Barcellona.

(8) Gli atti previsti della riunione delle parti contraenti avranno effetti giuridici.

(9) È pertanto necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di riunione delle parti contraenti.

(10) Poiché gli emendamenti previsti degli allegati aggiorneranno le prescrizioni sulla protezione del mare Mediterraneo, influiranno sugli impegni internazionali dell'Unione e miglioreranno la protezione dell'ambiente, si propone che l'Unione sostenga l'adozione della corrispondente decisione relativa alla convenzione di Barcellona.

(11) Poiché i piani d'azione e le strategie regionali aggiornati adottati a norma del protocollo SPA/BD attueranno il protocollo proteggendo meglio l'ambiente marino e sosterranno l'attuazione della politica dell'Unione nel mare Mediterraneo, si propone che l'Unione sostenga l'adozione della corrispondente decisione relativa alla convenzione di Barcellona.

(12) Poiché il formato riveduto delle relazioni da presentare per il protocollo LBS faciliterà il lavoro del segretariato e delle parti contraenti della convenzione di Barcellona semplificando e standardizzando le informazioni da comunicare, compresa la loro struttura, si propone che l'Unione sostenga l'adozione della corrispondente decisione relativa alla convenzione di Barcellona.

(13) Poiché l'aggiornamento del regolamento interno del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Barcellona consiste nell'allinearlo alle "procedure e meccanismi di conformità" adottati dalla 23ª conferenza delle parti nel 2023 e mira a migliorare l'efficacia e il funzionamento del comitato, si propone che l'Unione sostenga l'adozione della corrispondente decisione relativa alla convenzione di Barcellona,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione alla 24ª riunione delle parti contraenti della convenzione di Barcellona e dei relativi protocolli (2-5 dicembre 2025) consiste nel sostenere l'adozione delle seguenti misure:

(a) emendamenti degli allegati II e III del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo;

(b) aggiornamento dei piani d'azione e delle strategie regionali elaborati a norma del protocollo relativo alle zone specialmente protette e alla biodiversità nel Mediterraneo e riesame delle zone che figurano nell'elenco delle ASPIM;

(c) revisione del formato delle relazioni per l'attuazione del protocollo relativo alla protezione del mare Mediterraneo dall'inquinamento di origine tellurica;

(d) aggiornamento del regolamento interno del comitato di controllo dell'osservanza della convenzione di Barcellona.

Articolo 2

Modifiche tecniche di lieve entità della posizione di cui all'articolo 1 possono essere concordate senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente